

Sentenza n. 1659 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 7 aprile 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.614 del 1987 proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Maniscalco e Giovanni Tesoriere, presso il primo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.107;

contro

il COMUNE di FILOTTRANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.119;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a percepire le differenze stipendiali e indennitarie dovutegli per le mansioni svolte presso il Comune di Filottrano dal 15.11.1971 al 31.10.1984 quale custode capo officina meccanico elettricista, nonché la retribuzione relativa al servizio prestato per il funzionamento dell'impianto di sollevamento e pompaggio dell'ospedale "Muzio Gallo" di Osimo, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Filottrano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 aprile 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Maniscalco per il ricorrente e l'avv. Mastri per il Comune di Filottrano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nell'ambito delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa della resistente Amministrazione, il Collegio ritiene fondata quella volta a sostenere l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente.

Si deve infatti evidenziare, in proposito, che per tutti i pubblici dipendenti la prescrizione delle rate di stipendio e degli altri assegni e indennità è soggetta al termine generale di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2948 c.c., e che non trova applicazione per il pubblico impiego il noto principio della non decorrenza della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro, perché l'ordinamento del pubblico impiego assicura una maggiore stabilità rispetto all'impiego privato (Cons.St., Sez.IV, 23 febbraio 1990, n.126).

Nella fattispecie, dalla documentazione in atti si evince che il *** ha avanzato per la prima volta le pretese azionate in questa sede proponendo ricorso al Pretore di Osimo, quale Giudice del Lavoro, con domanda depositata in data 25.10.1986 (non risultano altri eventi interruttivi della prescrizione in epoca anteriore), sicché devono ritenersi prescritti tutti i crediti da lui vantati, relativamente agli emolumenti di cui è causa, maturati anteriormente al 25.10.1981.

A tanto consegue, in primo luogo, la infondatezza del capo di domanda relativo alla corresponsione delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, poiché dette mansioni, per affermazione dello stesso ricorrente (pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio), sono state svolte nel periodo 15.11.1971 - 26.3.1981, in cui il relativo credito risulta estinto per effetto del decorso del termine di prescrizione.

2.- Passando all'esame degli altri capi di domanda proposti dal ***, nei limiti in cui tali pretese risultano ammissibili (cioè per il periodo intercorrente fra il 27.3.1981 ed il 31.10.1984, data di collocamento a riposo del ricorrente) il Collegio considera quanto segue.

2.1- Il credito relativo alla mancata fruizione del riposo settimanale festivo e del compenso per il lavoro festivo (svolto anche in ore notturne) è, per stessa ammissione dell'interessato (pagg.9 e 12/13 dell'atto introduttivo del giudizio) relativo al periodo 15.11.1971 - 19.12.1977, per il quale è intervenuta la prescrizione, sicché la relativa domanda non può trovare accoglimento.

2.2.- Parimenti infondata è la domanda di corresponsione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedente le 240 ore annue, e notturno, nonché del compenso sostitutivo per il congedo ordinario non goduto, perché le argomentazioni del ricorso non risultano suffragate da sufficienti elementi probatori (ed il relativo onere incombeva al ricorrente, trattandosi di controversia in materia di diritti soggettivi devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo).

Per quanto riguarda in particolare il congedo ordinario, dalla documentazione in atti risulta unicamente che al ricorrente sono stati concessi periodi di ferie e giorni di riposo (in precedenza non goduti) in via continuativa, ma non è dato in

alcun modo di evincere che il suddetto congedo non sia stato mai da lui effettivamente fruito.

3.- Infondato è anche (nei limiti in cui risulta ammissibile) il capo di domanda volto alla corresponsione della retribuzione relativa al servizio prestato per il funzionamento dell'impianto di sollevamento e pompaggio dell'ospedale "Muzio Gallo" di Osimo.

Come esattamente dedotto dalla difesa della resistente Amministrazione, trattandosi di incombenza per cui era contrattualmente vincolato con l'ente di gestione dell'ospedale, il Comune di Filottrano si è avvalso di proprio personale per l'assolvimento del relativo obbligo; ne deriva che, essendo riconducibili i compiti espletati alla qualifica da lui posseduta, al *** non spettava alcun trattamento economico aggiuntivo per tali mansioni.

Aggiungasi che, anche in relazione a tale capo di domanda, il ricorrente non ha fornito alcun riscontro probatorio della effettività e della entità delle prestazioni lavorative svolte.

4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

5.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio."